REFERENDUM COSTITUZIONALE

4 dicembre 2016

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

a cura dell'Amministrazione Comunale

PERCHÉ IL VADEMECUM

Questa pubblicazione nasce dall'esigenza di far comprendere in maniera semplice ed essenziale la Riforma Costituzionale approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai 2/3 dei membri di ciascuna camera e che pertanto, come previsto dall'art. 138 della Costituzione, è sottoposta allo svolgimento del Referendum Confermativo; infatti domenica 4 dicembre noi cittadini italiani saremo chiamati a votare per respingerla o approvarla.

Per questo è importante che il voto venga dato in modo documentato e responsabile.

L'obiettivo della **"GUIDA AL REFERENDUM COSTITUZIONALE – VADEMECUM PER L'ELETTORE" è di spiegare con un linguaggio semplice le modifiche apportate alla seconda parte della Costituzione** per aiutare i lettori a raggiungere consapevolmente le proprie valutazioni.

Per la stesura del testo ci si è avvalsi della copiosa e super partes documentazione del Servizio Studi della Camera dei Deputati.

La Guida illustra sinteticamente le novità (superamento del bicameralismo indifferenziato, nuova composizione e nuovo ruolo del Senato, limiti alla decretazione d'urgenza e introduzione del "voto a data certa", revisione della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, riduzione dei costi della politica).

Si è inoltre ritenuto opportuno lasciare ampio spazio ai sostenitori del SI e del NO, a ciascuno di loro sono state riservate delle pagine per illustrare le rispettive ragioni.

Siamo certi che questa può contribuire a stimolare un più ampio coinvolgimento elettorale.

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

INDICE

Presentazione	pag.	3
La Riforma costituzionale	»	4
Il referendum costituzionale	»	4
Il testo di legge di riforma costituzionale	»	5
Il nuovo bicameralismo differenziato	»	6
Senatori a vita	»	7
Il Presidente della Repubblica	»	9
La Consulta	»	9
Procedimento bicamerale	»	10
Procedimento monocamerale	»	10
Procedimento di conversione dei decreti legge	»	11
Voto a data certa e decretazione d'urgenza	»	12
Riforma del titolo V della Costituzione e soppressione delle province	»	13
Leggi di iniziativa popolare	»	14
Referendum	»	14
Quote rosa	»	14
Il nuovo articolo 117	»	15
Come vengono ripartite le materie di competenza concorrente	»	16
Il riparto di competenza legislativa dopo la riforma	»	17
Le Ragioni del NO	»	18
Le ragioni del SI	»	25
Fac simile della scheda	»	31
Quando si vota	»	31
Come si vota	»	31
La tessera elettorale	»	31

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale approvato da entrambe le Camere, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti. La riforma dispone, in particolare, il superamento dell'attuale sistema di bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali; contestualmente, sono oggetto di revisione la disciplina del procedimento legislativo e le previsioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulle competenze dello Stato e delle Regioni. È altresì disposta la soppressione del CNEL.

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Il referendum costituzionale

In base all'art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a ***referendum* popolare** quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

A seguito della presentazione di richieste di sottoposizione della legge *a referendum* costituzionale, ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, l'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione ha dichiarato la legittimità del seguente quesito referendario:

«Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?».

Il 4 dicembre 2016 si svolgerà il *referendum* popolare confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione sulla suddetta legge costituzionale.

Il testo di legge di riforma costituzionale

La riforma costituzionale è finalizzata al superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un **bicameralismo differenziato**, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il testo approvato, oltre al superamento dell'attuale sistema bicamerale, prevede, tra l'altro:

- la revisione del procedimento legislativo, inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa";
- l'introduzione dello statuto delle opposizioni;
- la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;
- alcune modifiche alla disciplina dei referendum;
- tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

- la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d'urgenza;
- modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento;
- la soppressione della previsione costituzionale delle province;
- la riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni;
- la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Il nuovo bicameralismo differenziato

Nell'architettura costituzionale delineata dal provvedimento alla **Camera dei deputati** - che "**rappresenta la Nazione**" e di cui è immodificata la composizione - spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del Governo.

Diversamente, il **Senato della Repubblica**: allo stesso è attribuita la funzione di **rappresentanza degli enti territoriali** nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori; il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge; il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.

Al Senato è inoltre espressamente attribuita la facoltà di svolgere attività

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

conoscitive nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ad esso compete altresì l'espressione di un parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta (competenza attualmente attribuita dalla Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali).

Muta la **modalità di elezione del Senato**, del quale faranno parte (a seguito di modifiche approvate dall'Aula) **95 senatori** rappresentativi delle istituzioni territoriali e **5 senatori** di nomina presidenziale (cui si aggiungono gli *ex* Presidenti della Repubblica). I 95 senatori sono eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Viene dunque sostituita l'elezione a suffragio universale e diretto per il Senato con un'elezione di secondo grado ad opera delle assemblee elettive regionali, da svolgere in **conformità alle scelte espresse dagli elettori** per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi.

Senatori a vita

Saranno senatori a vita solo gli ex presidenti della Repubblica.

I senatori a vita nominati sono sostituiti dai **senatori di nomina presidenziale:** il presidente può nominare senatori che durano in carica 7 anni e non possono essere nuovamente nominati. Non possono esserci più di 5 senatori di nomina presidenziale contemporaneamente.

I senatori a vita nominati prima della riforma Boschi (Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia) manterranno il loro posto.

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Diversa è la **partecipazione delle due Camere alla funzione legislativa**, finora svolta su base paritaria. Infatti, quanto al procedimento legislativo, restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione – che saranno quindi ad approvazione bicamerale. Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo monocamerale. Al Senato – che "concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa" - è affidata la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice; la maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la Camera intenda discostarsi dalle proposte di modificazione del Senato riguardanti le leggi che danno attuazione alla clausola di supremazia.

Il Senato può altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all'esame di un progetto di legge. Inoltre, i senatori mantengono inalterato il loro potere di iniziativa legislativa, fermo restando che, ad eccezione dei disegni di legge ad approvazione bicamerale, per tutti gli altri l'esame inizia alla Camera.

Alla **Camera** è attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, a maggioranza assoluta, e ad adottare la legge che concede l'amnistia e l'indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione. La Camera è inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale. Alla Camera spetta altresì il potere di autorizzare la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria del Presidente del Consiglio e dei Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il potere di istituire **Commissioni di inchiesta** viene mantenuto sia in capo alla Camera sia al Senato, peraltro limitato, per quest'ultimo, a inchieste su materie di pubblico interesse "concernenti le autonomie territoriali".

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Il Presidente della Repubblica

Cambia l'elezione del Presidente della Repubblica. Rispetto ad oggi:

- partecipano al voto solo deputati e senatori (scompaiono quindi i 59 delegati regionali)
- rimane uguale il quorum delle prime tre votazioni: maggioranza qualificata dei due terzi (ovvero il 66%)
- sale il quorum dal quarto scrutinio al sesto scrutinio: servirà la maggioranza di tre quinti (60%) contro l'attuale maggioranza assoluta (50%).
- cambia il quorum dal sesto scrutinio in poi: servirà la maggioranza di tre quinti dei votanti invece della maggioranza degli aventi diritto.

Il presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera dei Deputati, e non più anche il Senato.

Il presidente della Camera diventa la seconda carica dello Stato. E in quanto tale sarà il Presidente della Camera a fare le veci del Presidente della Repubblica se quest'ultimo non può.

La Consulta

Al contempo, viene modificata la previsione costituzionale che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'**elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale.** La nuova norma stabilisce che i cinque giudici costituzionali nominati dal Parlamento vengano nominati, separatamente, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato.

Per la loro elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, mentre dagli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei tre quarti.

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

1

PROCEDIMENTO BICAMERALE

L'ESAME INIZIA ALLA CAMERA O AL SENATO

CAMERA E SENATO ESAMINANO IL DDL E LO APPROVANO NELLO STESSO TESTO

IL DDL VIENE TRASMESSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA PROMULGAZIONE

Leggi per le quali si applica il procedimento

- Revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali
- Tutela delle minoranze linguistiche
- Referendum popolari e altre forme di consultazione
- Legge elettorale del Senato
- Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; forme associative dei Comuni
- Legge che stabilisce le norme generali per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche UE
- Ineleggibilità ed incompatibilità dei senatori
- Ratifica dei trattati sull'appartenenza dell'Italia all'UE
- Ordinamento di Roma capitale
- Attribuzione alle Regioni di forme particolari di autonomia
- Legge che disciplina la partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione del diritto europeo e all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE
- Legge che disciplina i casi e le forme in cui la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali di altri Stati
- Principi generali per l'attribuzione del patrimonio a Comuni, Città metropolitane e Regioni
- Potere sostitutivo del Governo e casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dalle funzioni in caso di grave dissesto finanziario dell'ente
- Principi fondamentali per il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli assessori e consiglieri regionali, nonché per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza; durata degli organi elettivi regionali; emolumenti degli organi regionali nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo
- Distacco dei comuni da una Regione ed aggregazione ad un'altra

QUESTE LEGGI, CIASCUNA CON OGGETTO PROPRIO, POSSONO ESSERE ABROGATE, MODIFICATE O DEROGATE SOLO IN FORMA ESPRESSA E DA LEGGI BICAMERALI

2

PROCEDIMENTO MONOCAMERALE

L'ESAME INIZIA ALLA CAMERA

LA CAMERA ESAMINA IL DDL

LA CAMERA APPROVA

IL DDL VIENE TRASMESSO AL SENATO CHE ENTRO 10 GIORNI

NON ESAMINA IL DDL RICEVUTO

IL DDL VIENE TRASMESSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA PROMULGAZIONE

10 giorni

1/3

SU RICHIESTA DI 1/3 DEI SENATORI PUÒ DISPORRE L'ESAME DEL DDL

30 giorni

NON PROPONE MODIFICHE

PROPONE MODIFICHE

LE PROPOSTE SONO TRASMESSE ALLA CAMERA CHE LE ESAMINA

LA CAMERA SI PRONUNCIA IN VIA DEFINITIVA

Leggi per le quali si applica il procedimento

- Tutte le leggi ad eccezione di quelle bicamerali

Leggi di bilancio

15 giorni — Sono sempre esaminate dal Senato che può deliberare proposte di modifica entro 15 giorni

Leggi di attuazione della cd."clausola di supremazia"

10 giorni — L'esame del Senato è disposto entro 10 giorni dalla trasmissione.

30 giorni — Le proposte di modifica sono trasmesse entro 30 giorni alla Camera che le esamina.

Il voto finale è a maggioranza assoluta se la Camera non si conforma alle modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta.

3 PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DEI DECRETI-LEGGE

BICAMERALE

L'ESAME INIZIA SEMPRE ALLA CAMERA

CAMERA E SENATO ESAMINANO IL DDL E LO APPROVANO NELLO STESSO TESTO

Se il Presidente della Repubblica rinvia il decreto il termine per la conversione è differito di 30 giorni

IL DDL VIENE TRASMESSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA PROMULGAZIONE

60 giorni

MONOCAMERALE

L'ESAME INIZIA ALLA CAMERA

40 giorni

LA CAMERA ESAMINA IL DDL E LO TRASMETTE ENTRO 40 GIORNI AL SENATO

30 giorni

L'ESAME È DISPOSTO DAL SENATO ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE ALLA CAMERA

10 giorni

ENTRO 10 GIORNI DALLA TRASMISSIONE IL SENATO PUÒ DELIBERARE PROPOSTE DI MODIFICA

LE PROPOSTE SONO TRASMESSE ALLA CAMERA CHE LE ESAMINA

LA CAMERA SI PRONUNCIA IN VIA DEFINITIVA

Se il Presidente della Repubblica rinvia il decreto il termine per la conversione è differito di 30 giorni

IL DDL VIENE TRASMESSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA PROMULGAZIONE

Limiti ai Decreti-legge

- I decreti-legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
- Sono vietati i decreti legge:
  - in materia costituzionale ed elettorale (con l'eccezione della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni)
  - recanti delegazione legislativa
  - di conversione in legge di decreti
  - di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
  - di approvazione di bilanci e consuntivi
  - che reiterano disposizioni adottate con decreti non convertiti
  - che ripristinano l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non procedurali.
- Nel corso dell'esame parlamentare non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Voto a data certa e decretazione d'urgenza

Al fine di rafforzare l'incidenza del Governo nel procedimento legislativo, la riforma riconosce all'esecutivo il potere di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera e sottoposta alla pronuncia in via definitiva della stessa entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni (c.d. **istituto del voto a data certa)**.

Altre disposizioni concernono la **decretazione d'urgenza** ed il relativo procedimento di conversione. In particolare, la riforma introduce in Costituzione alcuni limiti, previsti dalla normativa ordinaria, disponendo che il decreto-legge non può:

- provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, della Costituzione, ossia in materia costituzionale, di delegazione, di ratifica di trattati internazionale e di approvazione del bilancio. Non possono essere adottati decreti-legge in materia elettorale, ad eccezione della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni;
- reiterare disposizioni di decreti-legge non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla loro base;
- ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

Inoltre, i decreti-legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Infine, nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Riforma del titolo V della Costituzione e soppressione delle province

Il disegno di legge reca, inoltre, la riforma del titolo V della Costituzione.

In primo luogo, sono **soppresse** le previsioni costituzionali relative alle **province**, quale ente costitutivo della Repubblica.

Viene profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, oggetto dell'articolo 117 Cost. E', in particolare, **soppressa la competenza concorrente** con una **redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale**. Tra le materie attribuite alla competenza statale si richiamano, in particolare: la tutela e la promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro pubblico; le disposizioni generali per la tutela della salute; la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro, nonchè le politiche attive del lavoro; l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.

Inoltre, è introdotta la c.d. "**clausola di supremazia**", in base alla quale la legge statale - su proposta del Governo - può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell'interesse nazionale.

Viene al contempo modificato l'art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d. **regionalismo differenziato**. In particolare, è ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie facendo riferimento ai seguenti ambiti di competenza legislativa statale; è introdotta una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale;

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge "approvata da entrambe le Camere", senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

Leggi di iniziativa popolare

Cambia anche l'articolo 71 della Costituzione: sale a 150.000 il numero di firme necessarie per le leggi di iniziativa popolare. E nella Carta fa la sua comparsa la garanzia che queste proposte saranno discusse e votate.

Referendum

Cambia in parte il quorum dei referendum abrogativi: il voto è valido se partecipa il 50% degli aventi diritto (come oggi) ma se il referendum era stato richiesto da almeno 800mila elettori, il quorum scende al 50% dei votanti delle ultime elezioni.

Nascono due nuovi tipi di referendum: quello propositivo e quello di indirizzo. Per decidere modalità ed effetti di queste consultazioni, serviranno prima una legge costituzionale e poi una legge ordinaria.

Quote rosa

Nell'articolo 55 entra un nuovo comma: "Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza". Simili norme sono previste anche per le leggi elettorali dei Consigli Regionali.

Le modifiche introdotte non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, salvo specifiche disposizioni disposte con riferimento all'applicazione dell'art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d. regionalismo differenziato.

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

IL NUOVO ARTICOLO 117 COST.

Le principali novità (Ottobre 2015)

SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE

NUOVE MATERIE

Nella competenza esclusiva statale **sono indicate** nuove materie.

Vengono espressamente individuate **specifiche materie di competenza regionale**, ferma restando la clausola generale residuale.

CLAUSOLA DI SUPREMAZIA

È introdotta la clausola di supremazia: su proposta del Governo, **la legge dello Stato può intervenire in materie regionali** quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale

POTESTÀ REGOLAMENTARE

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni in base alle materie di rispettiva competenza. Lo Stato può delegare alle Regioni l'esercizio della potestà regolamentare nelle materie di propria competenza

REGIONI A STATUTO SPECIALE

Il nuovo Titolo V **non si applica alle regioni a statuto speciale** fino alla revisione dei rispettivi statuti, previa intesa

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

COME VENGONO RIPARTITE LE MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE

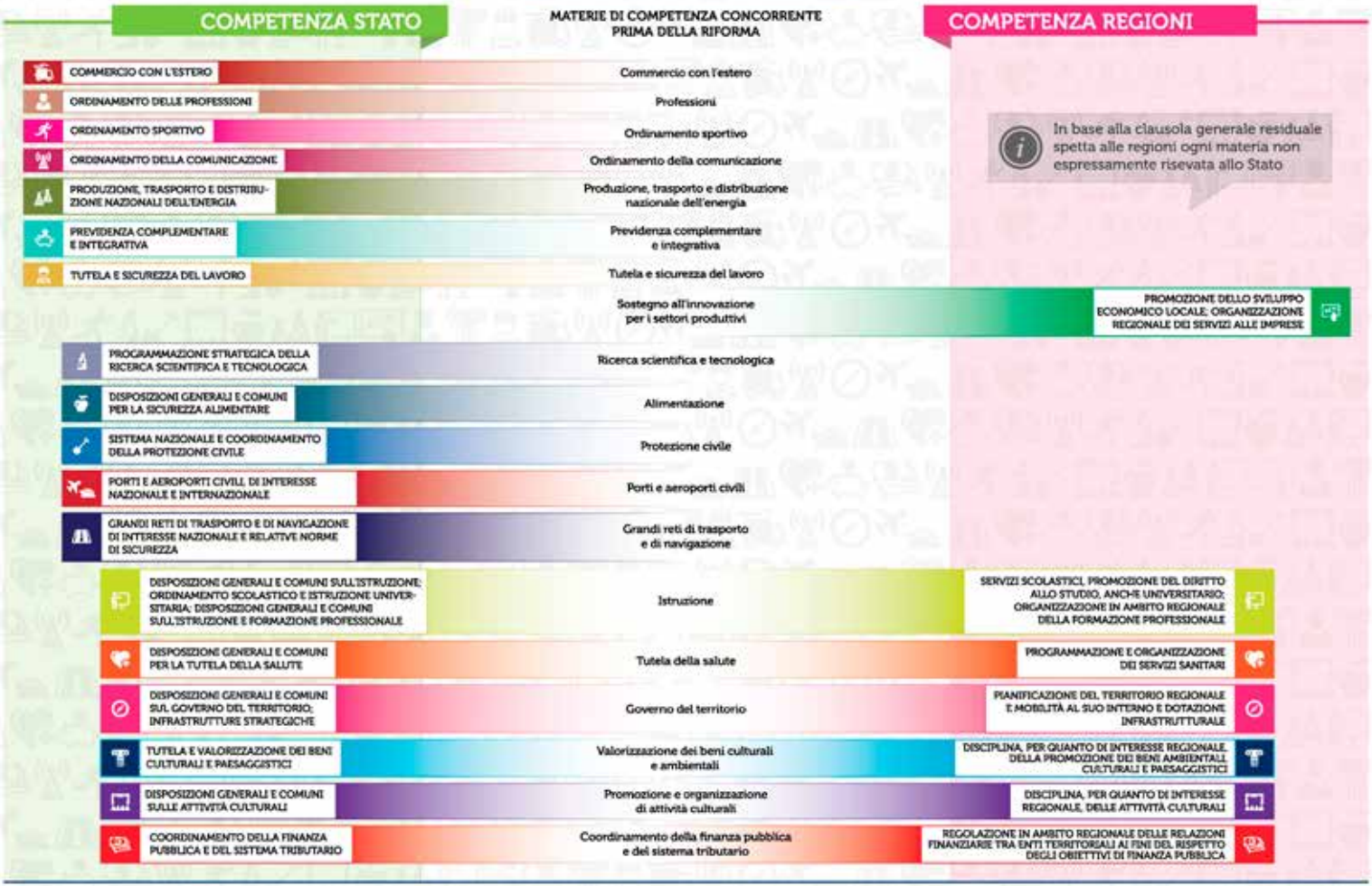

IL RIPARTO DI COMPETENZA LEGISLATIVA, DOPO LA RIFORMA

Tabella riassuntiva della competenza Stato-Regioni

E' di competenza delle Regioni ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato

COMPETENZA DELLE REGIONI

- Regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica
- Servizi scolastici, promozione del diritto allo studio, anche universitario
- Organizzazione in ambito regionale della formazione professionale
- Dotazione infrastrutturale
- Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali
- Promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese
- Disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici
- Valorizzazione e organizzazione regionale del turismo
- Pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno
- Rappresentanza delle minoranze linguistiche

COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO

- Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari • **Mercati assicurativi** • Tutela **e promozione** della concorrenza • Sistema valutario • Sistema tributario e contabile dello Stato • Armonizzazione dei bilanci pubblici • **Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario** • Perequazione delle risorse finanziarie
- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale • **Disposizioni generali e comuni per la tutela della salute** • **Disposizioni generali e comuni per le politiche sociali**
- **Disposizioni generali e comuni sull'istruzione** • **Ordinamento scolastico; istruzione universitaria**
- **Infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza**
- Tutela **e valorizzazione** dei beni culturali **e paesaggistici**
- **Disposizioni generali e comuni sulle attività culturali**
- Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali • **Norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale**
- Politica estera e rapporti internazionali dello Stato • Rapporti dello Stato con l'Unione europea • Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
- Pesi, misure e determinazione del tempo • Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, **dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche** dell'amministrazione statale, regionale e locale • Opere dell'ingegno
- **Ordinamento**, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane • **Disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni**
- Organi dello Stato e relative leggi elettorali • Referendum statali • Elezione del Parlamento europeo
- Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
- **Sistema nazionale e coordinamento della protezione civile**
- **Produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia**
- **Tutela e sicurezza del lavoro** • **Politiche attive del lavoro** • **Disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale**
- **Disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare**
- Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale
- Giurisdizione e norme processuali • Ordinamento civile e penale • Giustizia amministrativa
- **Ordinamento delle professioni**
- **Ordinamento sportivo**
- **Disposizioni generali e comuni sul turismo**
- **Commercio con l'estero**
- **Disposizioni generali e comuni sul governo del territorio**
- **Porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale**
- **Programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica**
- Previdenza sociale, **ivi compresa la previdenza complementare e integrativa**
- Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- Difesa e Forze armate • Sicurezza dello Stato • Armi, munizioni ed esplosivi
- Cittadinanza, stato civile e anagrafi
- Immigrazione
- Ambiente e ecosistema
- **Ordinamento della comunicazione**

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

CAMBIARE LA COSTITUZIONE: LE RAGIONI DEL NO!

Non una revisione, una sostituzione

Dalla semplice lettura del titolo: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" ci rendiamo conto che la riforma che il popolo italiano sarà chiamato ad approvare o a rifiutare con il referendum prossimo venturo non è una semplice legge di revisione della Costituzione. Si tratta di un intervento che modifica o sostituisce ben 47 articoli, oltre un terzo dell'intero corpo normativo, realizzando in questo modo la sostituzione dell'ordinamento democratico previsto dalla Costituzione del 48 con un altro ordinamento, ispirato a principi e ragioni affatto differenti da quelle che avevano guidato i padri costituenti. Si tratta, pertanto, di un progetto ambizioso simile a quello che in Francia nel 1958 determinò il passaggio dalla IV alla V Repubblica con la riforma De Gaulle.

Un metodo inaccettabile: la Costituzione di minoranza

La prima critica che si deve muovere alla riforma costituzionale concerne il metodo con cui è stata approvata. La Costituzione della Repubblica italiana fu approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 con 458 voti favorevoli e 62 contrari. I deputati dell'Assemblea costituente furono eletti con sistema proporzionale, rappresentavano tutte le componenti politiche sociali e culturali presenti nel popolo italiano e vararono la Costituzione con un accordo quasi unanime. Si trattava di edificare le mura della casa comune per unire il popolo italiano e trasformarlo in una comunità politica unita da un destino comune. La nuova Costituzione fu scritta ad iniziativa e ad impulso esclusivamente del Parlamento, senza che il Governo potesse mettervi becco. Quando

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

l'Assemblea Costituente discuteva del progetto della Costituzione i banchi del Governo rimanevano vuoti. Tutto il contrario di quello che è successo quest'anno con l'approvazione della revisione costituzionale. Quando il capo del Governo si è presentato in Parlamento l'11 aprile per concludere la discussione finale sulla sua nuova Costituzione, i banchi del Parlamento erano vuoti, mentre il banco del Governo era strapieno. Questo dovrebbe far riflettere sulla totale delegittimazione politica del percorso che ha portato una maggioranza risicata, frutto di un Parlamento eletto con una legge maggioritaria dichiarata incostituzionale (Corte Cost. sentenza n.1/2014), ad approvare sotto dettatura dell'esecutivo la più pesante riforma della Costituzione della storia repubblicana.

La Costituzione è un bene comune: non appartiene ad un partito o ad un Governo

La riforma della Costituzione dovrebbe fiorire da un dibattito collettivo, aperto e condiviso perché in essa sono scolpite le basi della convivenza civile. Le Costituzioni si modificano infatti con assemblee costituenti, in ogni caso con Parlamentari eletti con sistemi proporzionali a seguito della più ampia condivisione tra le forze politiche. Le Costituzioni sono fatte per unire un popolo, per questo non possono essere imposte da una fazione politica.

La Costituzione italiana ha unito il popolo italiano costituendolo in comunità politica che si riconosce in un destino comune. Quel destino che i padri costituenti vollero garantire alle generazioni future, ancorandolo ad una serie di beni pubblici repubblicani, quali: l'eguaglianza, la pace, il pluralismo, l'istruzione, la solidarietà sociale, la salubrità dell'ambiente, la dignità del lavoro, che sono tutt'ora di straordinaria attualità anche se da molti anni languono nei palazzi della politica, quando non sono apertamente ripudiati. Grazie alla Costituzione, il popolo italiano è rimasto unito anche quando si sono verificate drammatiche rotture storiche, come la guerra fredda. E' la Costituzione che ha impedito che la guerra fredda ci trascinasse nella tragedia della guerra civile, com'è avvenuto in altri Paesi. E' la Costituzione

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

che, attraverso l'indipendenza della magistratura, ci ha salvato da sbocchi autoritari ed ha tenuto unito il popolo italiano nelle drammatiche contingenze della strategia della tensione e del terrorismo. Adesso che, per le vicende della globalizzazione e delle crisi politiche del dopo 89, si sono sfaldate le grandi organizzazioni di coesione sociale, come i sindacati, i partiti e le associazioni di massa, nella società liquida in cui l'individualismo imposto dal mercato trionfa, la Costituzione è l'unico baluardo che mantiene l'unità del popolo italiano, che ci consente di essere ancora un comunità politica unita da un destino comune in cui tutti possiamo riconoscerci.

Le patologie istituzionali: quelle reali... e quelle immaginarie!

Per le ragioni che abbiamo detto, se la nuova Costituzione sarà confermata dal referendum, le istituzioni non saranno più la casa comune del popolo italiano. In effetti già adesso non godono di buona salute, perchè le leggi elettorali hanno prosciugato i canali di collegamento fra il Parlamento e la società, fra la società civile e la società politica, che si è resa autonoma dal popolo sovrano ed è diventata autoreferenziale attraverso la manomissione dei meccanismi della rappresentanza politica. Una crisi profonda testimoniata, a tacer d'altro, dalla totale perdita di fiducia degli italiani nei partiti politici (3%) e nel Parlamento (8%), tanto che nel linguaggio corrente la rappresentanza politica viene percepita come una casta. Solo che per curare la malattia ci viene proposto di uccidere il malato. La cura suggerita con questa riforma è peggiore del male. La ricetta proposta è sbagliata perché è rivolta a risolvere delle patologie immaginarie.

Il convitato di pietra: la riforma elettorale

Sebbene taciuto, in realtà esiste un legame inestricabile fra la riforma elettorale e quella costituzionale, l'una sorregge e giustifica l'altra e viceversa, e tutte e due insieme concorrono a delineare il nuovo volto della democrazia italiana che verrà fuori dal processo delle riforme.

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Anzi la riforma costituzionale è tributaria della riforma elettorale, costituisce un adattamento della Costituzione formale alle esigenze imposte dal nuovo sistema elettorale, sciogliendo dei nodi altrimenti inestricabili. A questo punto dobbiamo chiederci: a cosa servono le elezioni.

La democrazia – scriveva Schumpeter nel suo saggio del 1942, Capitalismo, socialismo e democrazia – è "*lo strumento per giungere a decisioni politiche , in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare*".

Secondo questa concezione, la vera funzione del voto è quella di consentire ai cittadini di scegliersi un governo "*direttamente o attraverso un corpo intermedio che a sua volta genererà un esecutivo*". Ciò che davvero conta è che dalle elezioni emerga l'indicazione chiara ed univoca di un Governo e del suo capo. Insomma la democrazia, secondo questa concezione che oggi è ritornata in voga, si risolve nel diritto dei cittadini di scegliere da chi vogliono essere comandati. La riforma elettorale, italicum, è perfettamente coerente con questa visione. Il giorno stesso del voto sapremo a quali *individui* è stato conferito il potere di prendere le decisioni politiche ed è irrilevante che siano prescelti da una minoranza di elettori. Non è questa la democrazia che i padri costituenti avevano promesso al popolo italiano quando scrivevano che la sovranità spetta al popolo e che tutti i cittadini hanno diritto di concorrere a determinare la politica nazionale. Nella loro ingenuità pensavano che il popolo dovesse contare veramente qualcosa.

Se questa è la concezione della democrazia che emerge dalla riforma elettorale, allora è evidente che la Costituzione formale deve essere modificata per raccordarla a questo sistema.

La prima cosa che si deve eliminare è che ci siano due Camere legislative elette direttamente dal popolo. Non possiamo più permettercelo, perché nessuna alchimia elettorale può garantirci che gli elettori investiranno del potere di governare lo stesso gruppo di individui sia alla Camera che al Senato. Col sistema proporzionale per oltre 40 anni ci sono state

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

maggioranze omogenee sia alla Camera che al Senato, però se si taroccano i risultati del voto non possiamo più aspettarci che ci sia omogeneità politica. Poiché il premio di maggioranza si vince o si perde anche per un solo voto, avere due Camere elettive sarebbe un azzardo che potrebbe portare all'ingovernabilità più assoluta se il premio venisse assegnato alla Camera dei Deputati ad una lista ed al Senato ad un'altra lista concorrente. Questo spiega perché l'abolizione del Senato elettivo venga considerato – dai sostenitori delle ragioni del si – una risposta efficace ad una emergenza istituzionale. Dove sta l'emergenza? E' tutta qui, se si vuole la democrazia dell'investitura, il Parlamento non può essere diviso in due Camere politiche, bisogna assolutamente eliminare una Camera elettiva.

I limiti del bicameralismo perfetto: alibi per una controriforma

Da oltre vent'anni in Italia si punta il dito sull'anomalia rappresentata da un sistema legislativo incentrato su due Camere che hanno uguali competenze e che comportano una duplicazione del procedimento legislativo. Tuttavia le statistiche parlamentari – disponibili online sul sito del Senato – smentiscono radicalmente coloro che si strappano le vesti sulla lunghezza dei tempi di approvazione delle leggi. Nella legislatura 2008-2013 le leggi di iniziativa del governo, che assorbono in massima parte la produzione legislativa, sono arrivate alla approvazione definitiva mediamente in 116 giorni. Addirittura, per le leggi di conversione dei decreti legge sono bastati 38 giorni, che scendono a 26 per la conversione dei decreti collegati alla manovra finanziaria. E' singolare che si elimini il Senato, corpo politico elettivo di rappresentanti dei cittadini, per inventare un preteso Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali, proprio quando si è esaurito il ciclo espansivo dei regionalismo e si prevede di ricondurre allo Stato centrale competenze che, troppo superficialmente sono state assegnate alle Regioni con la riforma del titolo V del 2001.

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Ridurre i poteri delle Regioni

Uno degli obiettivi della riforma costituzionale – decantato nella propaganda del si – è proprio quello di ridurre i poteri delle Regioni, alle quali vengono sottratte competenze tipicamente regionali come il controllo del territorio e la possibilità di partecipare ai processi decisionali nelle questioni che riguardano la produzione e la distribuzione dell'energia e le grandi opere, attività che incidono profondamente sulla salubrità dell'ambiente, sull'economia e sulle condizioni di vita delle popolazioni locali.

La riforma mette in mutande le Regioni spogliandole della loro autonomia legislativa e trasformandole in Enti sostanzialmente amministrativi come le Province. In pratica la riforma cerca di introdurre in Costituzione alcuni principi contenuti nella legge sblocca Italia che prevedono l'esclusione delle Regioni dai processi decisionali in materia energetica ed infrastrutturale, che la Corte costituzionale ha bocciato per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Infatti con la sentenza n. 7/2016, la Corte ha dichiarato:

1. l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l'approvazione dei relativi progetti avvenga d'intesa con la Regione interessata;
2. l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10-bis, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede che l'approvazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
3. l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Come se non bastasse, con l'introduzione della "clausola di supremazia", che alcuni giuristi hanno qualificato come "clausola vampiro" il Governo si riserva il potere di intervenire anche nelle materie riservate alla competenza esclusiva delle Regioni.

Gli obiettivi della riforma: il premierato assoluto

Nessuno si oppone, pertanto, ad un'opera di manutenzione della Costituzione che possa rimediare agli inconvenienti del bicameralismo perfetto, ma la grande riforma Renzi/Boschi non interviene sulle inefficienze del bicameralismo. Essa persegue un altro obiettivo: quello di aggredire la centralità del Parlamento, cominciando ad eliminare una Camera ed assoggettando l'altra, eletta con metodo supermaggioritario, alla supremazia del Governo, che, essendo già padrone della maggioranza parlamentare, con la riforma, imponendo l'approvazione delle leggi a data fissa, nel termine di 70 giorni, si impadronisce dell'agenda dei lavori parlamentari.

In questo modo viene appannata la distinzione fra potere legislativo e potere esecutivo, dal momento che il capo del partito politico "vincitore" delle elezioni, è a capo del potere esecutivo e controlla la maggioranza parlamentare, da lui stesso creata. A questo capo di partito che esercita un potere di fatto quasi senza limiti possono opporre solo un debole argine le istituzioni di garanzia, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale. Attraverso le riforme, viene consolidato il passaggio da una democrazia rappresentativa, fondata sulla centralità del Parlamento, ad una democrazia dell'investitura, fondata sulla prevalenza dell'Esecutivo sul Parlamento e del governo centrale sulle autonomie regionali. Il risultato finale è quello di instaurare una sorta di Premierato assoluto.

Roma, 27 ottobre 2016

Domenico Gallo
Comitato per il NO
Referendum Costituzionale

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

LE RAGIONI DEL SI

Dopo anni e anni di sforzi vani, il Parlamento della XVII legislatura è riuscito a varare con una larga maggioranza – quasi il sessanta per cento dei componenti di ciascuna Camera in ognuna delle sei letture – una riforma costituzionale che affronta efficacemente alcune fra le maggiori emergenze istituzionali del nostro Paese.

In questa nuova fase, come in quella precedente del dibattito parlamentare, i costituzionalisti, i giuristi, gli scienziati politici e gli studiosi delle istituzioni pubbliche non sono chiamati a fungere da terza istanza, bensì a offrire all'opinione pubblica strumenti per meglio orientare il proprio voto che si riassumono in questo documento di sintesi.

Il testo modifica molti articoli della Costituzione, ma non la stravolge. Riflette anzi una continuità con le più accorte proposte di riforma in discussione da decenni e, nel caso del Senato, col modello originario dei Costituenti e poi abbandonato a favore del bicameralismo paritario impostosi per ragioni prudenziali dopo lo scoppio della Guerra fredda. Né va dimenticato che la legge costituzionale di revisione del Titolo V approvata nel 2001 prevedeva che l'attuale Commissione parlamentare per le questioni regionali fosse integrata da rappresentanti delle autonomie "Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione", a dimostrazione della consapevolezza che una trasformazione del Senato in camera rappresentativa delle istituzioni territoriali fosse un complemento necessario della riforma dell'impianto costituzionale delle autonomie.

Nel progetto non c'è forse tutto, ma c'è molto di quel che serve, e non da oggi. Si riporta solo un breve elenco, a titolo ricognitivo.

1. Viene superato l'anacronistico bicameralismo paritario indifferenziato, con la previsione di un rapporto fiduciario esclusivo fra Camera dei deputati e Governo. Pregio principale della riforma, il nuovo Senato delinea un modello di rappresentanza al centro delle istituzioni locali. E'

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

l'unica ragione che oggi possa giustificare la presenza di due Camere. Ed è una soluzione coerente col ridisegno dei rapporti fra Stato-Regioni. Ne trarrà vantaggio sia il rapporto fiduciario fra Governo e Parlamento, che rimane in capo alla sola Camera dei deputati, superando così i problemi derivanti da sistemi elettorali diversi, sia l'iter di approvazione delle leggi.

2. I procedimenti legislativi vengono articolati in due modelli principali, a seconda che si tratti di revisione costituzionale o di leggi di attuazione dei congegni di raccordo fra Stato e autonomie, dove Camera e Senato approvano i testi su basi paritarie, mentre si prevede in generale una prevalenza della Camera politica, permettendo al Senato la possibilità di richiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza, ma lasciando comunque alla Camera l'ultima parola. La questione della complicazione del procedimento legislativo non va sopravvalutata, poiché non appare diversa la situazione di tutti gli Stati composti: in ogni caso, e di nuovo in continuità con le esperienze comparate, la riforma prevede la prevalenza della Camera politica.

3. La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce i rapporti fra lo Stato e Regioni nel solco della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001, con conseguente incremento delle materie di competenza statale. Nello stesso tempo la riforma tipizza materie proprie di competenza regionale, cui corrispondono in gran parte leggi statali limitate alla fissazione di "disposizioni generali e comuni". Per la prima volta, non si assiste ad un aumento dei poteri del sistema regionale e locale, bensì ad una loro razionalizzazione e riconduzione a dinamiche di governo complessive del paese. La soppressione della legislazione concorrente non è prodromica tuttavia all'azzeramento delle competenze regionali, poiché serve solamente a razionalizzare in un'ottica duale il riparto delle materie e comporta di per sé una riallocazione naturale allo stato o alle regioni della competenza a disciplinare, rispettivamente, i principi fondamentali e le norme di dettaglio che già spettava ad ognuno di essi. Inoltre, l'impianto autonomistico delineato dall'art. 5 della Costituzione non viene messo in discussione perché la riforma

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

pone le premesse per un regionalismo collaborativo più maturo, di cui la Camera delle autonomie territoriali costituirà un tassello essenziale. Con la riforma, peraltro, non viene meno il principio di sussidiarietà e dunque la dimensione di una amministrazione più vicina al cittadino rimarrà uno dei principi ispiratori della Costituzione.

4. I poteri normativi del governo vengono riequilibrati, con una serie di più stringenti limiti alla decretazione d'urgenza introdotti direttamente nell'articolo 77 della Costituzione, per evitare l'impiego elevato che si è registrato nel corso degli ultimi anni e la garanzia, al contempo, di avere una risposta parlamentare in tempi certi alle principali iniziative governative tramite il riconoscimento di una corsia preferenziale e la fissazione di un periodo massimo di settanta giorni entro cui il procedimento deve concludersi.

5. Il sistema delle garanzie viene significativamente potenziato: il rilancio degli istituti di democrazia diretta, con l'iniziativa popolare delle leggi e il referendum abrogativo rafforzati, con l'introduzione di quello propositivo e d'indirizzo per la prima volta in Costituzione; il ricorso diretto alla Corte sulla legge elettorale, strumento che potrà essere utilizzato anche sulla nuova legge elettorale appena approvata; un quorum più alto per eleggere il Presidente della Repubblica. Del resto i contrappesi al binomio maggioranza-governo sono forti e solidi nel nostro paese: dal ruolo della magistratura, a quelli parimenti incisivi della Corte costituzionale e del capo dello Stato, a un mondo associativo attivo e dinamico, a un'informazione pluralista.

6. Viene operata una decisa semplificazione istituzionale, attraverso l'abolizione del Cnel e la soppressione di qualsiasi riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica.

7. Infine, lo sforzo per ridurre o contenere alcuni costi della politica è significativo: 220 parlamentari in meno (i senatori sono anche consiglieri regionali o sindaci, per cui la loro indennità resta quella dell'ente che rappresentano); un tetto all'indennità dei consiglieri regionali, parametrata

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

a quello dei sindaci delle città grandi; il divieto per i consigli regionali di continuare a distribuire soldi ai gruppi consiliari; e, senza che si debba aspettare la prossima legislatura, parimenti alle due novità precedenti, la fusione degli uffici delle due Camere e il ruolo unico del loro personale.

Il testo non è, né potrebbe essere, privo di difetti e discrasie. Ma dobbiamo tutti essere consapevoli che, in Italia come in ogni altro ordinamento democratico , le riforme le fanno necessariamente i rappresentanti del popolo nelle assemblee politiche, non comitati di esperti: e nelle assemblee la ricerca del consenso impone compromessi, impedisce astratte coerenze, mette talvolta in secondo piano dettagli in nome del prevalente interesse a un esito complessivo utile. Nel progetto, peraltro, non ci sono scelte gravemente sbagliate o oggettivamente divisive (per esempio in materia di forma di governo: l'Italia rimane una repubblica parlamentare!), diversamente da alcuni dei precedenti (Commissione D'Alema 1997-1998, Progetto del centro-destra 2005-2006 per esempio).

L'iter della riforma è durato oltre due anni, è passato per sei letture, tre per ciascuna Camera, con quasi seimila votazioni e l'approvazione di oltre cento emendamenti. Sino alla prima lettura alla Camera il testo è stato condiviso da una maggioranza ampia, poi ridottasi per motivi non relativi al suo contenuto: riconoscere un anomalo potere di veto a chi aveva condiviso il contenuto avrebbe danneggiato il paese. Al di là dell'iniziativa e dello stimolo costanti del Governo, il contributo delle due Camere e di vari gruppi anche di opposizione è stato comunque decisivo e rilevante.

Il testo, con le modifiche che il Parlamento ha voluto, si ispira inoltre direttamente alle proposte della Commissione per le riforme costituzionale istituita dal Governo Letta nel 2013, che rispecchiavano l'opinione largamente maggioritaria fra gli studiosi di ogni orientamento che presero parte a quella Commissione.

Peraltro il procedimento di revisione costituzionale si innesta sul procedimento legislativo ordinario, sicché non esiste alcun problema costituzionale nel fatto che il testo sia stato presentato dal Presidente del Consiglio e dal

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Ministro per le riforme istituzionali, né vi sono dubbi sulla legittimità di questo Parlamento, considerando che la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale ha stabilito che i suoi effetti sulla legge elettorale si applicano per il futuro e non per i periodi precedenti. Si aggiunga altresì che non può che essere apprezzato positivamente il rispetto della procedura prevista in Costituzione per la revisione costituzionale.

Gli elettori sono chiamati a pronunciarsi solo sulla riforma costituzionale, non anche sulla legge elettorale della Camera: la legge 52/2015, infatti, sarà comunque già operativa dal luglio prossimo e, in caso di approvazione della riforma, sarà soggetta a controllo di costituzionalità. In astratto varie leggi elettorali sono compatibili con la riforma costituzionale e con la scelta di rendere l'elettore arbitro della scelta sulle maggioranze. Giova comunque ripetere che nulla nella legge attuale, in combinato disposto con la riforma costituzionale, configura un'anomala concentrazione di poteri: la maggioranza di 24 deputati alla Camera al fine di governare non consente al vincitore né di rivedere da solo la Costituzione, né di esprimere da solo la composizione degli organi di garanzia. Questo – almeno – dicono i numeri.

Il referendum su questo testo è stato voluto sia da coloro che l'hanno contrastato sia da coloro che l'hanno sostenuto. Ciò non deve sorprendere. Infatti per una legislatura nata fra tante difficoltà e sulla base di una legge elettorale dichiarata in parte illegittima, appare naturale che una scelta così importante sia comunque affidata, in ultima analisi, all'insieme del corpo elettorale.

Occorre dunque guardare al progetto varato dal Parlamento e offerto ai cittadini nel suo complesso, perché si esprimano in un referendum costituzionale nel prossimo autunno. Come i parlamentari nelle ultime due letture così anche i cittadini sono chiamati a un giudizio sintetico e complessivo. Se si dovessero artificialmente separare i contenuti in più quesiti, rischieremmo di ottenere esiti schizofrenici, come mantenere il bicameralismo paritario e non invece la riforma dell'assetto regionale, o l'esito opposto. Né sarebbe pensabile che nello stesso procedimento i parlamentari

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

votino sull'insieme e i cittadini no. Il tema dell'omogeneità è dunque una questione totalmente infondata, poiché nasce come requisito imposto dalla Corte costituzionale ai quesiti referendari abrogativi: lì si trattava di porre un argine alla aggregazione di quesiti e alla fantasia manipolatoria dei proponenti, da cui potevano risultare esiti confusi o illegittimamente additivi; nel referendum costituzionale, invece, la valutazione di omogeneità del contenuto è stata già fatta dal legislatore costituzionale, che ha ritenuto di tenere insieme alcuni precisi elementi di riforma.

Così come tutto si tiene nella Costituzione del 1948, anche nella riforma di cui stiamo discutendo è evidente che superamento del bicameralismo, riforma del procedimento legislativo, razionalizzazione dei poteri regionali fanno parte di un unico disegno che può essere positivamente valutato e non può essere artificiosamente suddiviso per una mal posta esigenza di omogeneità.

A quanti, come noi, sono giustamente affezionati alla Carta del 1948, esprimiamo la convinzione che – intervenendo solo sulla parte organizzativa della Costituzione e rispettando ogni virgola della parte prima – la riforma potrà perseguire meglio quei principi che sono oramai patrimonio comune di tutti gli italiani.

Lungi dal tradire la Costituzione, si tratta di attuarla meglio, raccogliendo le sfide di una competizione europea e globale che richiede istituzioni più efficaci, più semplici, più stabili.

Per tutte queste ragioni di metodo e di merito noi siamo convinti che la grande discussione nazionale che si apre in queste settimane e che continuerà fino alla vigilia della consultazione referendaria potrà persuadere i cittadini italiani della bontà della riforma approvata con coraggio dal Parlamento e della sua utilità per il miglior governo del Paese.

Il sì potrà garantire meglio di qualsiasi altra scelta tutto questo.

Manifesto per il Sì sottoscritto da docenti e giuristi

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

FACSIMILE DELLA SCHEDA

REFERENDUM COSTITUZIONALE

"Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente 'disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione' approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?".

SI **NO**

QUANDO SI VOTA

Si vota solamente la domenica. **I seggi apriranno Domenica 4 Dicembre alle ore 7,00 e resteranno aperti fino alle ore 23,00**; gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti saranno ammessi a votare nell'ordine in cui si sono presentati. Lo scrutinio dei voti inizierà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti.

COME SI VOTA

L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene. Il Referendum è confermativo pertanto chi è favorevole alla conferma della legge costituzionale approvata dal Parlamento vota SI, mentre chi è contrario vota NO.

LA TESSERA ELETTORALE

Per votare ogni elettore dovrà recarsi al seggio portando la tessera elettorale insieme ad un documento di identificazione. Chi avesse smarrito la tessera, potrà richiederne un duplicato all'ufficio elettorale del Comune nelle cui liste risulta iscritto.

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Comune di Parona Prot. n. 6280 del 14-11-2016 arrivo Cat. 12 Cl. 4

Ideazione e direzione editoriale: Roberto Piccinini – direttore Legautonomie Marche

Per i testi: documentazione del Servizio Studi della Camera dei Deputati
e materiale dei comitati x il SI e X il NO

Illustrazione copertina: Roberto Mangosi

Edito da legautonomie associazione autonomie locali marche

Via Matteotti 85 – 60121 Ancona - Tel. 071 201278 - 366 331 1039 – fax 071 206808
info@legautonomiemarche.it